

## La separazione tra coniugi (aspetti pratici).

**Autore:** Santini Matteo

**In:** Diritto civile e commerciale

Ai sensi dell'articolo 150 del codice civile come modificato dall'articolo 32 della Legge del 19.05.1975 n. 151 la separazione tra i coniugi pu? essere consensuale o giudiziale.

Optare per una separazione consensuale ? indubbiamente la strada pi? veloce ed economica per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.

Si tratta di un accordo tra i coniugi che viene manifestato in un apposito atto (ricorso) davanti al Tribunale competente.

L'accordo dei coniugi viene consacrato in un ricorso, all'interno del quale debbono essere indicate le condizioni alle quali i coniugi intendono separarsi. Ci riferiamo in particolare all'accordo sull'assegnazione della casa coniugale, sull'affidamento dei figli, sul mantenimento e sulle modalit? di frequentazione degli stessi, sulla somma periodica da corrispondere eventualmente al coniuge pi? debole.

Il ricorso ? sottoscritto da entrambi i coniugi e deve essere depositato presso il Tribunale competente per l'iscrizione al ruolo. I coniugi possono procedere nelle pratiche per la separazione consensuale anche senza il supporto e l'assistenza dell'avvocato.

Appena depositato il ricorso, viene predisposto e costituito il fascicolo d'ufficio ed il presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente (di solito circa tre/quattro mesi dopo la presentazione del ricorso).

Nel corso di tale udienza dovr? essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, la cui riuscita ? un evento estremamente raro. Nella suddetta ipotesi verrebbe redatto verbale di conciliazione in cui sarebbe riportata tale volont?.

L'ipotesi piú frequente invece è quella in cui, le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.

Il Tribunale effettua un controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa vigente, ponendo particolare attenzione e cura all'aspetto dell'affidamento e del mantenimento della prole. Si tratta della c.d. omologazione, ovvero il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge; è un procedimento che si instaura d'ufficio e segna la fase ultima della separazione consensuale, conferendo piena efficacia agli accordi di separazione. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inadeguata soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del Tribunale) è di circa 3 - 7 mesi, a fronte di un periodo molto piú lungo per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.

Inoltre, nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un eventuale appello o ricorso in cassazione.

Trascorsi tre anni dal giorno dell'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio.

Anche in questo caso la scelta del divorzio congiunto, abbrevia notevolmente i tempi della procedura.

La separazione di tipo giudiziale può essere chiesta, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

A differenza della separazione consensuale, quella giudiziale implica l'instaurarsi di una vera e propria lite giudiziale.

Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e solo se ci? sia richiesto da uno dei coniugi o da entrambi, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Peculiarit? della separazione giudiziale, ? pertanto la possibilit? dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi.

E' infatti possibile che uno dei coniugi chieda espressamente al Tribunale di dichiarare l'altro coniuge come unico responsabile del fallimento coniugale. Diversi sono i comportamenti ed i fatti che possono portare all'addebito di una separazione. Prescindendo da evidenti ipotesi di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, come violenze domestiche, commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell'altro, vi sono altri comportamenti che pur non trovando espresso riferimento in supporti normativi, vengono valutati dai Tribunali per l'addebito della separazione; tra questi ricordiamo le vessazioni psicologiche, il rifiuto nell'esercitare l'atto sessuale, l'estrema gelosia, l'atteggiamento del coniuge pi? facoltoso che fa mancare all'altro i mezzi di sostentamento, ecc.

Come affermato dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, la nuova disciplina della separazione dei coniugi, introdotta con la riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, ha disancorato l'addebitabilit? della separazione stessa da ipotesi tipiche e tassative di colpa ed ha ampliato il campo di indagine, per la ricerca delle responsabilit? della rottura del consorzio coniugale, con riferimento all'intera area dei doveri nascenti dal matrimonio. Pertanto, il giudice del merito, richiesto di dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, ancorch? accerti a carico di uno di essi un comportamento di per se idoneo a costituire causa dell'impossibilit? di prosecuzione della convivenza, non pu? esimersi, indipendentemente dalla proposizione di istanze di mantenimento, dal prendere in esame globalmente e comparativamente i comportamenti di ciascuno dei due coniugi, al fine di individuare quali possano trovare giustificazione in fatti od atti dell'altro coniuge, e quali, invece, privi di tale giustificazione, vadano ascritti a titolo di responsabilit? per l'indicata frattura.

All'esito del giudizio di separazione giudiziale, il giudice dichiara inoltre a quale dei coniugi sono affidati i figli. In particolare il provvedimento del Giudice stabilisce il quantum e le modalit? con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha comunque il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può sempre ricorrere al giudice, quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Il Giudice nel provvedimento che definisce il giudizio, disporrà anche in relazione all'assegnazione dell'abitazione familiare che spetterà di preferenza, al coniuge affidatario dei figli.

In merito al mantenimento del coniuge più debole, l'art. 156 del codice civile come sostituito dalla legge 151/1975 stabilisce che: "Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".

Il presupposto fondamentale per il diritto al mantenimento è pertanto la non addebitabilità della separazione. Il coniuge al quale viene addebitato il fallimento del rapporto coniugale, non ha diritto ad ottenere dal coniuge più forte economicamente quelle somme che gli consentirebbero di mantenere lo stesso tenore di vita che conduceva in costanza di matrimonio.

Il venire meno del diritto al mantenimento non pregiudica comunque l'eventuale diritto agli alimenti a cui ha sempre diritto il coniuge che versa in stato di bisogno, così come sancito dagli articoli 433 e seguenti del codice civile.

L'entità della somministrazione del mantenimento è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato.

Come stabilito dalla Corte di Cassazione in sentenza 1981, n. 6396: "L'entità dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione va determinata non soltanto in relazione ai redditi del coniuge obbligato, ma a tutte le sue sostanze, compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito, i quali, servono di riferimento per determinare il contenuto dell'obbligo di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia".

Per i coniugi separati o in corso di separazione la legge lascia comunque sempre aperta l'ipotesi riconciliativa. Infatti essi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

?

?

Avv. Matteo Santini

([www.studiolegalesantini.com](http://www.studiolegalesantini.com) Tel 063208106)

<https://www.diritto.it/la-separazione-tra-coniugi-aspetti-pratici/>